REGOLAMENTO (CEE) N. 2132/92 DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 1992

che modifica i regolamenti (CEE) n. 131/92, (CEE) n. 1695/92 e (CEE) n. 1696/92 della Commissione, recanti modalità comuni di applicazione dei regimi d'approvvigionamento specifico di determinati prodotti agricoli per i dipartimenti francesi d'oltremare, le isole Canarie, le Azzorre e Madera

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3763/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, recante misure specifiche per taluni prodotti agricoli a favore dei dipartiment francesi d'oltremare (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 6, l'articolo 3, paragrafo 5 e l'articolo 4, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4, l'articolo 4, paragrafo 4 e l'articolo 5, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli (3), in particolare l'articolo 10,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2101/92 della Commissione (4) ha modificato le disposizioni di cui all'articolo 33, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (5);

considerando che appare opportuno applicare ai titoli d'importazione e ai certificati di esonero e di aiuto di cui ai regolamenti (CEE) n. 131/92 (6), (CEE) n. 1695/92 (7) e (CEE) n. 1696/92 (8) le disposizioni particolari previste dall'articolo 33, paragrafo 5, secondo comma del regolamento (CEE) n. 3719/88;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. All'articolo 2, paragrafo 5 e all'articolo 3, paragrafo 7 del regolamento (CEE) n. 131/92 è aggiunto il secondo comma seguente:

« Qualora non venga rispettato tale termine di trenta giorni si applica l'articolo 33, paragrafo 5, secondo comma del regolamento (CEE) n. 3719/88 a partire dal primo giorno di superamento di questo stesso termine. »

2. All'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 131/92 è aggiunta la frase seguente:

« Qualora la domanda venga presentata nei sei mesi che seguono tale periodo di dodici mesi, l'aiuto corrisposto è pari all'85 % dell'aiuto applicabile. »

Articolo 2

All'articolo 2, paragrafo 5, all'articolo 3, paragrafo 6 e all'articolo 4, paragrafo 8 del regolamento (CEE) n. 1695/92 è aggiunto il secondo comma seguente:

« Qualora non venga rispettato tale termine di trenta giorni si applica l'articolo 33, paragrafo 5, secondo comma del regolamento (CEE) n. 3719/88 a partire dal primo giorno di superamento di questo stesso termine. »

Articolo 3

All'articolo 2, paragrafo 5, all'articolo 3, paragrafo 6 e all'articolo 4, paragrafo 8 del regolamento (CEE) n. 1696/92 è aggiunto il secondo comma seguente:

« Qualora non venga rispettato tale termine di trenta giorni si applica l'articolo 33, paragrafo 5, secondo comma del regolamento (CEE) n. 3719/88 a partire dal primo giorno di superamento di questo stesso termine. »

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica alle pratiche ancora inevase al momento della sua entrata in vigore.

(1) GU n. L 356 del 24. 12. 1991, pag. 1.
(2) GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.
(3) GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1.
(4) GU n. L 210 del 25. 7. 1992, pag. 18.
(5) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.
(6) GU n. L 15 del 22. 1. 1992, pag. 13.
(7) GU n. L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 1.
(8) GU n. L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 6.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione